

DISCIPLINARE
DEL “MERCATO CONTADINO A KM.0”
DI LAMA MOCOGNO
(RISERVATO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI)

Articolo 1 – Finalità

Il “Mercato Contadino a km 0” è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio. La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo, riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci e diminuzione del prezzo finale. L'imprenditore agricolo potrà così avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti garantendone una sicura fonte di provenienza.

In particolare il mercato nasce per:

- a) favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali, locali e di qualità;
- b) accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale;
- c) promuovere la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità nei prezzi, e con garanzie sull'origine dei cibi;
- d) promuovere l'educazione alimentare e la conoscenza e il rispetto del territorio anche attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato;
- e) promuovere le relazioni tra i cittadini e modelli di sviluppo sostenibile.

Lo svolgimento del Mercato Contadino a km 0, riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori in applicazione del Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali del 20/11/2007, è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente Disciplinare.

La finalità del presente disciplinare è di fissare le norme per la partecipazione al mercato fornendo agli imprenditori agricoli, a cui è riservata la vendita diretta, la garanzia di poter operare in un contesto idoneo e nel rispetto di regole comportamentali certe.

Articolo 2 – Normativa di riferimento

Il D.Lgs. n. 228/2001 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

Il D.M. 20/11/2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1065, della Legge 27/12/2006, n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti Farmer's Market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.

Il Regolamento CE 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Il Regolamento CE 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale.

La Legge n. 189 del 20.07.2004 ad oggetto “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato degli Agricoltori, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

Articolo 3 - Definizioni

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del cc., così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 228/01, "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse". Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge". Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (art.1 - comma 2 - D.Lgs. 228/2001). Si considerano altresì imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (art. 1 - comma 1094 - L. 27/12/2006, n. 296).

Articolo 4 – Ubicazione e caratteristiche del mercato

Il Mercato Contadino a km 0, istituito in via sperimentale, si effettuerà su aree di proprietà comunale in Lama Mocogno Capoluogo -Lama Bassa presso il portico comunale adiacente la sede comunale e l'area mercatale di Piazza Cesare Battisti, con riserva di spostamento qualora se ne ravvisi la necessità ed avrà le seguenti caratteristiche:

Luogo di svolgimento: Lama Mocogno – portico comunale e area mercatale di Piazza Cesare Battisti;

Dimensioni: n. 4 posteggi aventi dimensione di 16 mq. (4 mt x4 mt) sotto il Portico Comunale e n. 10 posteggi nell'area mercatale coincidenti con quelli già delimitati;

Giorni di svolgimento: Ogni domenica dal 15 giugno al 31 ottobre;

Orari: inizio allestimento ore 7,30; inizio vendita ore 8,00; cessazione attività di vendita ore 13,00; sgombero area entro le ore 14,00.

In caso di indisponibilità della sede abituale o per particolari occasioni, o perchè se ne ravvisi la necessità, con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, previa delibera della Giunta Comunale, il mercato può essere soppresso, spostato in altro luogo o ad altra data, o modificato negli orari.

Articolo 5 – Soggetti ammessi alla vendita

Possono esercitare la vendita diretta nel Mercato Contadino a km 0 gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

1. ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo delle Province di Modena e di quelle confinanti, con priorità alle aziende aventi sede legale e produzione nel territorio del Comune di Lama Mocogno e, a seguire, nei limitrofi Comuni confinanti;
2. vendita nel mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli così come individuati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 228/01, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
3. L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa nel rispetto delle normative vigenti in materia.
4. sotto l'aspetto igienico-sanitario, le attività di cui ai successivi art.6 e 7 devono essere svolte in conformità alle normative vigenti in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap.3 all.2 Reg. CE 852/2004 e dal Reg. CE 853/2004
5. possesso dei requisiti previsti dall'art.4 comma 6 D.Lgs.228/2001, da dichiararsi all'interno della modulistica predisposta dal Comune per la richiesta di partecipazione al mercato contadino;

Articolo 6 – Categorie merceologiche rappresentate in vendita

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel Mercato Contadino a km 0 sono le seguenti:

- prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;

Articolo 7 – Vendita ed altre attività consentite

Oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

- attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva prevista dalla delibera di Giunta regionale Emilia-Romagna n. 1489/04 ed è sempre consentita, purché non si effettuino preparazioni di alimenti.
- attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale;

- partecipazione di altri operatori sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 20/11/2007;
- vendita di prodotti derivati da attività di artigianato connessi all'agricoltura.

Articolo 8 – Criteri per la partecipazione e assegnazione dei posteggi

Al fine di garantire una partecipazione qualificata degli imprenditori agricoli della zona di interesse, l'Amministrazione Comunale intende in via sperimentale concedere a n. 4 posteggi da mq. 16 cadauno (4mt x4 mt.) sotto il portico comunale adiacente la sede comunale e n. 10 posteggi nell'area mercatale coincidenti con quelli già delimitati, a singoli imprenditori agricoli o cooperative di imprenditori e loro consorzi, in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 228/01 nonché di cui all'art. 5 del presente regolamento, che abbiano inviato, come indicato in apposito avviso da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, la domanda di partecipazione, utilizzando apposita modulistica predisposta dal Comune.

A) L'assegnazione sarà annuale, riguarderà un solo posteggio ed avverrà nel rispetto del presente disciplinare, tenendo conto nell'ordine, dei seguenti criteri:

- Imprese agricole aventi sede nel territorio del Comune di Lama Mocogno;
- Imprese agricole aventi sede nel territorio dei Comuni limitrofi confinanti;
- Imprese agricole aventi sede nei territori dei comuni facenti parte dell'unione dei Comuni del Frignano;
- Imprese agricole che realizzano nell'ambito del mercato attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento;
- Ordine cronologico di arrivo della domanda.

B) Per gli imprenditori agricoli che pongono in vendita esclusivamente prodotti a stagionalità corta, il posteggio potrà essere assegnato solo per il periodo di vendita del prodotto comunicato.

C) – La domanda dovrà essere inoltrata o rinnovata entro il 30 Aprile di ogni anno.

D) – L'assegnazione del posteggio ai richiedenti sulla base della graduatoria nelle zone destinate verrà stabilita dalla Amministrazione Comunale in base al numero dei richiedenti.

Non è prevista la spunta e pertanto i posteggi liberi non saranno assegnati.

Articolo 9 – Gestione degli spazi commerciali

La gestione del Mercato Contadino a km 0 è assunta dal Comune di Lama Mocogno. Nell'area del mercato la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore che dovrà utilizzare strutture ed attrezzature proprie quali: banchi di vendita, gazebo, tavoli, sedie, banco frigo, ecc., e non è previsto l'allacciamento alla corrente elettrica. E' consentito l'accesso agli imprenditori agricoli con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci. In ogni caso gli operatori devono:

- assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito;

- Sotto l'aspetto igienico sanitario, l'attività deve essere svolta in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004.

Articolo 10 – Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio

Considerato l'avvio sperimentale del mercato stesso non è attualmente previsto alcun versamento economico per la partecipazione; l'Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà nel futuro di stabilire un eventuale contributo di partecipazione se necessario;

Articolo 11 – Obblighi degli assegnatari di posteggio

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto ai precedenti articoli, e devono, inoltre:

- esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola
- lasciare pulito lo spazio occupato impegnandosi a conferire i rifiuti in appositi sacchi e curarne personalmente lo smaltimento;
- i contenitori e gli imballaggi a perdere utilizzati da ciascun operatore dovranno essere riportati in azienda.

Articolo 12 – Modalità di vendita e trasparenza dei prezzi

Nell'area mercatale la vendita può avvenire utilizzando: banchi di vendita, distributori automatici per la vendita di latte crudo e automarket;

Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività di cui agli artt. 6 e 7, devono essere svolte in conformità a quanto previsto dal regolamento CE 852/2004 e con l'osservanza di ogni altra norma che disciplina la materia.

I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Inoltre nel Mercato Contadino i prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D. Lgs 6/9/2005 n. 206, recante Norme a tutela del consumatore.

Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e succ. mod.

Periodicamente verranno effettuate delle rilevazioni da parte del Comune di Lama Mocogno relativamente ai prezzi applicati da parte degli operatori ai consumatori con riferimento ad un paniere di prodotti di pari qualità. Tali prezzi verranno correlati con quelli raccolti nell'ambito della "Rilevazione dei

prezzi al consumo” organizzata dall’ISTAT al fine di fornire un’indicazione di massima dei prezzi rilevati sul Mercato degli agricoltori.

Art.13 Disciplina amministrativa e controlli

L’esercizio dell’attività di vendita nell’ambito del Mercato contadino, secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

L’occupazione del posteggio potrà avvenire solo dopo aver ottenuto l’assegnazione del posteggio.

Il Mercato contadino è soggetto all’attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto e del presente disciplinare avvalendosi anche, per quanto attiene la provenienza dei prodotti di vendita, delle banche dati della Provincia.

Il Servizio Attività Produttive è incaricato:

- del controllo delle domande e dichiarazioni rese dai partecipanti al Mercato Contadino;
- della redazione e dell’aggiornamento annuale della graduatoria del Mercato;
- dell’individuazione del numero, della metratura e del posizionamento dei posteggi nell’area individuata;

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato :

- della rilevazione delle presenze;
- del controllo sul rispetto di quanto indicato nel presente disciplinare;
- del controllo sulle condizioni di fruibilità del mercato contadino da parte degli assegnatari di posteggio;
- del procedimento sanzionatorio;

Sono fatte salve le competenze dei diversi Servizi Comunali non espressamente citati nel presente articolo.

Articolo 14 – Sanzioni

L’inosservanza del presente disciplinare comporterà la decadenza dell’autorizzazione fatte salve le sanzioni previste dalla normative in materia.

Articolo 15 – Norme Finali

Per quanto non richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti.

